

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 22/07/2019, n. 19681

Interesse pubblico alla menzione degli elementi identificativi dei protagonisti di vicende passate e diritto all'oblio

Nei rapporti tra il diritto alla riservatezza, nella specie diritto all'oblio, e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende passate, il giudice, fermo restando la libertà di scelte editoriali in ordine alla rievocazione dell'accaduto, deve valutare se sussiste l'interesse pubblico, concreto e attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone protagoniste dei fatti medesimi. Essendo distinte la cronaca giornalistica dall'attività storiografica, tale menzione sarà lecita in caso di personaggi che destano nel presente interesse nella collettività, per ragioni di notorietà o ruolo pubblico investito; in caso contrario, prevarrà il diritto alla riservatezza, se la rievocazione ferisce la dignità e l'onore dei soggetti protagonisti delle vicende rievocate. (Caso inerente alla rievocazione di un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la pena detentiva, reinserendosi positivamente nel contesto sociale).

Fonte:

Cassazione Penale 2020, 1, 141

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 22/07/2019, n. 19681

Se il fatto oggetto di cronaca rientra nel concetto di storiografia vige la regola dell'anonimato

Il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza deve essere effettuato valutando se il fatto oggetto di una ri-pubblicazione trovi il suo fondamento nel ravvivato interesse all'informazione pubblica derivante da novum che attualizzi la notizia del passato, ovvero dalla notorietà dei soggetti coinvolti. Solo in questi casi, si può parlare di "cronaca" tutelata costituzionalmente, diversamente il fatto rientra nel concetto di "storiografia" con conseguente regola dell'anonimato.

Fonte:

Giurisprudenza Costituzionale 2020, 1, 338

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 22/07/2019, n. 19681

Rapporti tra il diritto alla riservatezza e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende passate

In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2019

Responsabilità Civile e Previdenza 2019, 5, 1555

Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II) 2019, 4-05, 1011

Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2019, 4, I, 1578

Diritto & Giustizia 2019, 23 luglio (nota di: Andrea Mazzaro)

Guida al diritto 2019, 34, 23

Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2020, 4, I, 1239